Conto corrente con la Posta

Anno 87° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Lunedì, 25 febbraio 1946

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1.500 - Semestrale L. 900 - Trimestrale L. 500 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 800 - Semestrale L. 500 - Trimestrale L. 300 - Un fascicolo L. 10.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

AI «BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI» (sorteggio titoli, obbligazioni, cartelle)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 2.400 - Semestrale L. 1.500 - Un fascicolo - Prezzi vari.
All'ESTERO: Il doppio dei prezzi per l'Italia.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato – Roma.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Corso Umberto 234 (angolo Via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo Ministero della Guerra); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3; in Napoli, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – Via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 47 DEL 25 FEBBRAIO 1946:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 6: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Elenco dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 15 settembre 1950, delle ventuno serie emesse in base al R. decreto-legge 26 agosto 1941, n. 912, ai quali sono stati assegnati premi nella nona estrazione, eseguita nei giorni 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25 e 26 gennaio 1946.

AVVISO DI CORTE

Sua Altezza Reale il Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno, ha ordinato un lutto di Corte di giorni quarantacinque, con decorrenza da domenica 17 corrente, per il decesso di S. A. R. la Principessa Militza di Montenegro.

Roma, addì 19 febbraio 1946

LEGGI E DECRETI

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 27 ottobre 1945, n. 893.

Istituzione di corsi straordinari presso le Università per studenti reduci ed assimilati.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato col R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e sue successive modificazioni;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° ottobre 1945 saranno istituiti presso le Università e gli Istituti di istruzione superiore corsi straordinari, nei quali saranno impartiti insegnamenti e tenuti esami per le sole materie fondamentali stabilite per i vari corsi di laurea o diploma. Tali corsi straordinari saranno tenuti distinti da quelli normali e potranno essere frequentati, a loro richiesta, esclusivamente dagli studenti reduci dal servizio militare, dalla prigionia di guerra, dalla lotta per la libertà o dall'internamento, nonchè dagli studenti ebrei, sinistrati di guerra o simili, i quali tutti, pur essendo iscritti da uno o più anni ai corsi normali o avendo conseguito da uno o più anni il titolo di studi secondari richiesto per tale iscrizione si siano trovati a causa della situazione militare o politica nella impossibilità giuridica o di fatto di frequentare per uno o più anni i detti corsi normali.

Potranno essere ammessi a frequentare i suddetti corsi straordinari, nel momento in cui conseguiranno il titolo di studi secondari richiesto per l'iscrizione ad un determinato corso di laurea o diploma, ma in ogni caso non oltre il 1946, anche coloro che, rientrando in una delle categorie previste nel precedente comma, siano presentemente privi di tale titolo per essere stati impediti di conseguirlo a suo tempo dalla speciale situazione in cui si trovavano.

Art. 2.

I singoli corsi straordinari con i loro piani di studio saranno predisposti dal competente Consiglio di facoltà e approvati dal Senato accademico. Avranno ognuno la durata di un semestre e si seguiranno ininterrottamente dal 1° ottobre al 31 marzo (semestre invernale) e dal 1° aprile al 30 settembre (semestre estivo), sino a che, a giudizio delle suddette Autorità accademiche, sia venuto meno, per ciascuno di essi, il motivo della sua istituzione.

Art. 3.

Per la istituzione di un corso straordinario semestrale occorre che il numero degli studenti iscritti e frequentanti sia non minore di dieci.

Art. 4.

Ogni corso straordinario semestrale sostituisce in pieno uno degli anni accademici normali, lezioni ed esami compresi, (con la limitazione prevista nel precedente art. 1) a cui gli studenti interessati furono iscritti, anche se presentemente siano fuori corso, o avrebbero potuto iscriversi ma che non poterono effettivamente frequentare per una delle cause accennate nell'art. 1. Dopo aver esaurito con i corsi semestrali la sostituzione degli anni accademici normali non frequentati, compresi quelli che sarebbero caduti nel tempo occupato dai corsi semestrali medesimi, gli studenti riprenderanno iscrizione nei corsi normali per gli anni accademici residui, per soddisfare agli obblighi normali di studio sulle restanti materie comprese quelle complementari. Gli studenti che esauriscono nei corsi straordinari gli esami sulle materie fondamentali del loro corso di studio sono ammessi a sostenervi secondo le norme comuni anche l'esame di laurea o diploma, con dispensa dagli esami su tutte o sulle residue materie complementari del corso stesso, dispensa che non è però concessa per le lauree in ingegneria.

Gli studenti ammessi ai corsi straordinari in base all'ultimo comma del precedente art. 1 potranno frequentarli per tanti semestri quanti sono gli anni accademici normali trascorsi dal momento in cui avrebbero potuto conseguire il titolo di studi secondari richiesto; per l'ulteriore corso degli studi prenderanno iscrizione ai corsi normali analogamente a quanto è previsto nel precedente comma.

Art. 5.

Per la iscrizione ai corsi straordinari semestrali, la loro frequenza e l'ammissione ai relativi esami valgono le norme generali e speciali, in quanto applicabili, vigenti per i corsi normali, fatta eccezione di quelle secondo le quali taluni corsi di laurea sono divisi in determinati periodi, tali che l'accesso ad un periodo successivo sia condizionato al completo soddisfacimento degli esami prescritti per il periodo precedente. Resta tuttavia ferma la condizione che vincola l'accesso agli esami per determinate discipline al superamento degli esami sulle discipline considerate propedeutiche alle stesse.

Art. 6.

L'ammontare delle tasse, sopratasse e contributi, dovuti per i corsi semestrali è uguale a quello prescritto per gli anni accademici normali corrispondenti.

Gli studenti di disagiata condizione economica, appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 1, saranno esonerati dal pagamento di dette tasse, sopratasse e contributi, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, purchè non abbiano demeritato o non demeritino per la condotta, e, a partire dal secondo semestre, abbiano superato gli esami del precedente piano di studi consigliato dalla Facoltà.

Le somme non percepite dalle Università e dagli Istituti di istruzione superiore in dipendenza dei suddetti esoneri saranno rimborsate a carico del bilancio dello Stato.

Art. 7.

I corsi straordinari previsti dal presente decreto saranno di regola affidati agli stessi professori, di ruolo ed incaricati, dei corsi normali. Quando speciali circostanze, da apprezzarsi dai Consigli di facoltà, non rendano ciò possibile, i detti Consigli faranno luogo alla nomina di speciali incaricati per i corsi straordinari.

I detti corsi straordinari sono soggetti all'autorità del rettore o direttore, a meno che il Senato accademico non ritenga, per speciali circostanze, di proporre al Ministro per la pubblica istruzione che vi sia nominato come direttore un preside di facoltà o altro professore di ruolo dell'Università o Istituto superiore. Il direttore nominato in tal modo sostituisce nei corsi straordinari il rettore o direttore dell'Università o Istituto, e interviene in tale veste alle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, i quali organi rimarranno, tuttavia, anche per la trattazione degli affari riguardanti i corsi straordinari, sotto la presidenza del rettore o direttore ordinario.

Art. 8.

Per ogni ora di lezione impartita nei corsi straordinari da professori di ruolo o incaricati è dovuta la retribuzione di L. 200.

Al direttore è dovuto per ogni semestre l'assegno di L. 5000.

Le dette retribuzioni ed assegni sono a carico dello Stato. Ogni altra spesa occorrente per il funzionamento dei corsi straordinari è a carico delle Università ed Istituti superiori.

Art. 9.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del presente decreto.

Art. 10.

Le Autorità accademiche hanno facoltà di determinare le carriere scolastiche degli studenti iscritti ai corsi straordinari e di disporre quant'altro è necessario per il funzionamento dei corsi stessi.

Art. 11.

Coloro che, essendo già iscritti quali studenti anche se fuori corso, presso le Università o gli Istituti d'istruzione superiore italiani o avendo conseguito il titolo di studi secondari richiesto per esservi iscritti abbiano frequentato corsi d'insegnamento in campi di prigionia, di internamento e simili, sono ammessi a sostenere nelle Università o Istituti di istruzione superiore italiani i relativi esami sui programmi svolti nei corsi istituiti presso i suddetti campi, purchè tali programmi riguardino materie previste dai vigenti ordinamenti universitari italiani e siano giudicati sufficienti dai competenti Consigli di facoltà italiani.

Non è ammesso il riconoscimento di esami che siano stati sostenuti presso i corsi istituiti nei campi di cui al precedente comma.

La disposizione del 1° comma del presente articolo non si applica per i corsi di insegnamento che siano stati tenuti nei campi ivi previsti su materie sperimentali che richiedano esercitazioni pratiche di laboratorio.

Il presente articolo si applica anche agli studenti che hanno frequentato la Scuola di medicina istituita durante la guerra nella Colonia Eritrea, in Asmara.

Art. 12.

I cittadini italiani che a causa della situazione determinata dallo stato di guerra, abbiano seguito corsi regolari d'insegnamento presso Università o Istituti superiori di maggior fama delle Nazioni Unite o neutrali o corsi di insegnamento tenuti in campi di internamento o simili aggregati a dette Università o Istituti e vi abbiano sostenuto esami, compreso l'esame di laurea, possono ottenere il riconoscimento di detti insegnamenti ed esami nei modi previsti dall'art. 332 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Saranno riconosciuti di diritto gli insegnamenti seguiti e gli esami superati da cittadini italiani in corsi specialmente organizzati per essi durante la guerra presso Università o Istituti superiori di maggior fama delle Nazioni Unite o neutrali, quando tali corsi, per i programmi svolti, conformi a quelli italiani, per la partecipazione di insegnanti italiani all'insegnamento o agli esami, per la condizione giuridica e scolastica degli studenti, si possano considerare, a parere dei Consigli di facoltà italiani, completamente parificati a corsi di insegnamento e ad esami italiani.

Art. 13.

Il presente decreto non si applica nè agli studenti iscritti a corsi e scuole di perfezionamento o di specializzazione e a scuole dirette a fini speciali, nè a coloro

che, provvisti già di una laurea o diploma universitario, abbiano ripreso o intendano riprendere iscrizione per il conseguimento di altra laurea o diploma.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — ARANGIO RUIZ — SCOCCIMARRO — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 134. — FRASCA.

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 30 novembre 1945, n. 894.

Ricostruzione delle carriere dei militari della Regia marina reduci dalla prigionia di guerra o dall'internamento.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'avanzamento degli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina, approvato con R. decreto 1° agosto 1936, n. 1493, e successive modificazioni;

Visto il testo unico sull'ordinamento del C.R.E.M. e sullo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 914, e successive modificazioni;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la marina, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per ogni militare della Regia marina, reduce dalla prigionia di guerra o dall'internamento, il Ministro per la marina, constatata la posizione sia penale che disciplinare in rapporto al fatto della cattura o dell'internamento, determina se nulla osti a che il militare sia preso in esame per l'avanzamento.

Il militare che, in conseguenza della sua condizione di prigioniero di guerra o di internato, non abbia potuto essere scrutinato o promosso durante il tempo della prigionia o dell'internamento, qualora ottenga il nulla osta anzidetto, è sottoposto all'esame della competente Commissione di avanzamento, e, se in possesso delle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, è promosso con l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno.

Qualora con l'anzianità come sopra stabilita il militare risulti compreso in turno di promozione nel nuovo grado, egli potrà essere nuovamente scrutinato e promosso, se in possesso delle prescritte condizioni, solo dopo che abbia prestato effettivo servizio per almeno sei mesi, se trattasi di ufficiale ammiraglio o generale ovvero di sottufficiale o militare del C.R.E.M., o per almeno un anno, se trattasi di ufficiale superiore od inferiore. Nella promozione gli sarà conferita, ai soli effetti giuridici, l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno.

Le promozioni di cui ai precedenti commi sono effettuate anche se non esista la corrispondente vacanza nei gradi superiori, salvo il riassorbimento dell'eccedenza al verificarsi della prima vacanza.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 30 novembre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

PARRI — DE COURTEN — RICCI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 febbraio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 137. — FRASCA

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 febbraio 1946, n. 32.

Procedura per la cancellazione dalle liste elettorali di coloro che, per aver ricoperto cariche fasciste o per altri motivi d'indegnità, non abbiano diritto di voto e per le variazioni alle liste elettorali in dipendenza di modificazioni delle norme sull'elettorato.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti il decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, il decreto del Ministro per l'interno 24 ottobre 1944, e il decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 201, sulla formazione delle liste elettorali;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 23, per la estensione alle donne del diritto di voto;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto Luogotenenziale 31 luglio 1945, numero 435, circa l'istituzione del Ministero per la costituente;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 1945, contenente l'indicazione delle cariche fasciste aventi per effetto la sospensione del diritto elettorale prevista dall'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 4 gennaio 1945, n. 2;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la costituente, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

L'aver ricoperto alcuna delle cariche fasciste indicate nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 febbraio 1945, n. 20, importa la sospensione del diritto elettorale attivo e passivo, senza che occorra la pronuncia della Commissione provinciale, di cui all'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, o all'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.

Art. 2.

La cancellazione dalle liste elettorali per il motivo indicato nel precedente art. 1 può aver luogo in ogni tempo e qualunque sia lo stato di preparazione delle liste medesime, ma non oltre dieci giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art. 3.

Il Sindaco provvede alle cancellazioni su conforme avviso di una Commissione composta di tre membri scelti tra elettori del Comune, fra i quali possibilmente il giudice conciliatore del luogo, in possesso dei requisiti per l'elezione a consiglieri comunali, e nominata dal Prefetto.
La Commissione procede d'ufficio o su denunzia.
La cancellazione non può essere effettuata se non dopo contestazione dei motivi all'interessato, il quale, entro dieci giorni, può produrre la prova di non aver ricoperto la carica o le cariche attribuitegli.
La contestazione è fatta mediante atto da notificarsi alla persona indiziata per mezzo del messo comunale.
Delle disposte cancellazioni il Sindaco dà immediata notizia al Prefetto, nonchè alla competente Commissione elettorale, per le conseguenti variazioni alle liste generali e sezionali depositate presso di essa.

Art. 4.

La procedura di cancellazione dalle liste elettorali prevista dagli articoli 1, 2 e 3 sarà seguita anche nel caso di variazioni o aggiunte alle categorie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 1945.

Art. 5.

La cancellazione dalle liste elettorali non potrà avvenire nei confronti delle persone che, pur avendo ricoperto cariche, le quali importano sospensione del diritto di voto, siano state prosciolte con pronuncia della Commissione provinciale, di cui all'art. 2 del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 149, o all'art. 8 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159.
Nel caso che il proscioglimento avvenga dopo la cancellazione dalle liste elettorali, l'interessato ha diritto alla reiscrizione, da effettuarsi entro il termine fissato dal precedente art. 2, esibendo la pronuncia della Commissione provinciale suindicata.
Delle reiscrizioni è data immediata notizia al Prefetto ed alla competente Commissione elettorale per gli effetti, di cui all'ultimo comma dell'art. 3.

Art. 6.

Le nuove iscrizioni nelle liste elettorali in conseguenza di disposizioni legislative che modifichino le vigenti norme sulla capacità elettorale attiva saranno effettuate in liste aggiunte, da compilarsi entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime, e per la cui pubblicazione ed approvazione i termini previsti dagli articoli 9 e 15 del decreto del Ministero dell'interno in data 24 ottobre 1944 sono ridotti della metà.
La stessa abbreviazione di termini vale per la pubblicazione e approvazione delle liste di sezione aggiunte.
L'istruttoria prescritta dall'art. 4 del citato decreto del Ministro per l'interno e dalle successive modificazioni dello stesso articolo dev'essere compiuta telegraficamente.

Art. 7.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — NENNI — ROMITA — TOGLIATTI

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 febbraio 1946
Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 148. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 26 ottobre 1945.
Annullamento del R. decreto 7 novembre 1942, riguardante ricompense al valor militare.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto 4 novembre 1932, n. 1423;
Visto il R. decreto 14 ottobre 1940, n. 1808;
Visto il R. decreto di sanzione a ricompense al valor militare 7 novembre 1942, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre successivo, registro Marina n. 14, foglio n. 376;
Visto il R. decreto di sanzione a ricompense al valor militare 3 dicembre 1942, registrato alla Corte dei conti il 2 gennaio 1943, registro Marina n. 1, foglio n. 26;

Considerato che le ricompense al valor militare, approvate con R. decreto 7 novembre 1942, sono state successivamente ripetute nel R. decreto 3 dicembre 1942;
Sulla proposta del Ministro per la marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il R. decreto 7 novembre 1942, registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 1942, registro Marina n. 14, foglio n. 376, riguardante ricompense al valor militare, è annullato.

Il Ministro per la marina è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 26 ottobre 1945

UMBERTO DI SAVOIA

DE COURTEN

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 febbraio 1946
Registro Marina n. 2, foglio n. 126.

(516)

DECRETO LUOGOTENENZIALE 4 gennaio 1946.
Nomina dei componenti del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese esercenti le assicurazioni private.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 155, concernente l'istituzione di un Comitato consultivo per gli istituti e le imprese di assicurazione presso il Ministero dell'industria, del commercio e del lavoro;
Visto il decreto Luogotenenziale in data 9 novembre 1944, riguardante la costituzione del predetto Comitato consultivo;
Visto il decreto Luogotenenziale 10 agosto 1945, numero 474, relativo alla ripartizione delle attribuzioni e del personale fra il Ministero dell'industria e del commercio ed il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
Viste le designazioni fatte ai sensi dell'art. 3 del sopracitato R. decreto-legge 29 maggio 1944, n. 155, per la costituzione del Comitato predetto;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria e il commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono chiamati a far parte del Comitato consultivo per gli istituti e le imprese esercenti le assicurazioni private i seguenti membri:

Cau comm. dott. Giommaria, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Ara gr. uff. Marco, in sostituzione del gr. uff. Sulfina Michele, in rappresentanza delle « Assicurazioni Generali di Venezia »;

Marchesano gr. uff. avv. Enrico, in sostituzione del gr. uff. Frigessi Arnoldo, in rappresentanza della « Riunione Adriatica di Sicurtà »;

Avonzo cav. Pietro, Fecci comm. Umberto, Garosci ing. Remo, in sostituzione dei dott. Francesco Vida, avv. Atzeni Celso, sig. Mainardi Giuseppe Paolo, in rappresentanza delle altre imprese di assicurazione.

Art. 2.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 4 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

GRONCHI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 febbraio 1946
Registro Industria n. 5, foglio n. 268. — BOUSQUET

(517)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 febbraio 1946.
Proroga della gestione commissariale della Società editrice del giornale « Gazzetta dell'Emilia » di Modena.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 6 settembre 1944, n. 207, relativo alla nomina di commissari straordinari per la gestione di imprese editoriali che durante la guerra svolsero attività in favore del fascismo;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 42, relativo alla soppressione dell'Ente stampa;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 agosto 1945, con il quale il dott. Alberto De Monte veniva nominato commissario per la temporanea gestione della Società editrice della « Gazzetta dell'Emilia », già di proprietà dell'Ente stampa, per la durata di sei mesi dalla data del decreto stesso;
Considerato che occorre prorogare la gestione commissariale di cui sopra di altri sei mesi;

Decreta:

Art. 1.

La gestione commissariale della Società editrice del giornale « Gazzetta dell'Emilia » di Modena, affidata al dott. Alberto De Monte, è prorogata di sei mesi dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Il dott. Alberto De Monte eserciterà la predetta gestione con gli stessi poteri indicati all'art. 1 del decreto presidenziale 22 agosto 1945.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e depositato in copia presso la cancelleria del Tribunale di Modena.

Roma, addì 18 febbraio 1946

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ARPESANI

(518)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1946.

Sostituzione di componente nella Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Venezia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto Ministeriale 22 novembre 1945, registrato alla Corte dei conti lo stesso giorno, con cui è stata nominata, fra le altre, la Commissione per gli esami di procuratore presso la Corte d'appello di Venezia;

Ritenuto che occorre provvedere alla sostituzione del consigliere della Corte d'appello di Venezia, Bellano dott. Giuseppe, nella carica di presidente supplente della predetta Commissione per sopravvenute incompatibilità;

Decreta:

Il dott. Pisani Guido, consigliere della Corte d'appello di Venezia, è nominato presidente supplente della Commissione per gli esami per la professione di procuratore presso la detta Corte, in sostituzione del dottor Bellano Giuseppe.

Roma, addì 7 febbraio 1946

Il Ministro: TOGLIATTI

(521)

DECRETO MINISTERIALE 14 febbraio 1946.

Costituzione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 6 aprile 1944, numero 106, concernente la istituzione di una « Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti »;

Visto il decreto del Ministro per l'industria e commercio del 6 novembre 1945, concernente la composizione della Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti;

Considerata la necessità di modificare la composizione della Commissione anzidetta;

Viste le designazioni delle Amministrazioni interessate;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione interministeriale per i combustibili liquidi, carburanti e lubrificanti, è costituita come segue:

1) dott. Lombardo Ivan Matteo, Sottosegretario di Stato per l'industria, presidente;

2) dott. ing. Casaccia Giovanni, in rappresentanza del Ministero delle finanze;

3) tenente colonnello di porto Cammilleri Domenico, in rappresentanza del Ministero della marina, Direzione generale della marina mercantile;

4) dott. prof. Chimenti Eugenio, in rappresentanza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

5) dott. avv. Mauro Benedetto, in rappresentanza del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile.

Le funzioni di segreteria sono disimpegnate dal dottor Cuscianna Mario, primo segretario del Ministero dell'industria e commercio, coadiuvato dal dott. Allegra Mario, segretario del Ministero stesso.

Art. 2.

Sono altresì chiamati a far parte della Commissione stessa, con voto consultivo, i seguenti funzionari del Ministero dell'industria e commercio:

1) prof. ing. Cerdella Luigi, direttore generale dell'industria e delle miniere;

2) rag. dott. Ricci Benvenuto, ispettore generale, direttore capo della ragioneria;

3) dott. Dabbene Pietro, capo divisione reggente divisione combustibili liquidi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 febbraio 1946

Il Ministro: GRONCHI

(519)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1946.

Nomina di componenti della Commissione unica per la tenuta degli albi dei giornalisti e per la disciplina degli iscritti.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 ottobre 1944, n. 302, contenente norme sugli albi dei giornalisti;

Visto il decreto Ministeriale 16 novembre 1944, con cui venne nominata la Commissione unica per la tenuta degli albi dei giornalisti e per la disciplina degli iscritti;

Ritenuto che occorre sostituire i membri dimissionari Luigi Salvatorelli e Mario Ferrara, nonchè Umberto Calosso il quale si è trasferito a Torino, e che, nella stessa occasione, accogliendo la proposta in tal senso della Federazione nazionale della stampa italiana, è opportuno aumentare il numero dei componenti a quattordici;

Viste le designazioni della Federazione predetta;

Decreta:

Sono nominati i seguenti componenti della Commissione unica per la tenuta degli albi dei giornalisti e per la disciplina degli iscritti:

Cipriano Facchinetti, in sostituzione di Luigi Salvatorelli;

Nino Gaeta, in sostituzione di Umberto Calosso;

Mario Pannunzio, in sostituzione di Mario Ferrara;

Alfonso Franciosi;

Giuseppe Lupis;

Silvio Nigro.

Roma, addì 18 febbraio 1946

Il Ministro: TOGLIATTI

(520)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa «Alberto Fantacone», con sede in Roma, e nomina del commissario.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 gennaio 1946, si scioglie il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa « Alberto Fantacone », con sede in Roma, e si nomina il commissario nella persona dell'avv. Filippo Sorge.

(512)

Sostituzione del commissario della Società cooperativa « Alberto Fantacone », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 15 febbraio 1946, si nomina il comm. Pasquale Gargiulo commissario della Società cooperativa « Alberto Fantacone », con sede in Roma, in sostituzione dell'avv. Filippo Sorge.

(513)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 21 febbraio 1946 - N. 44

Argentina	25 —	Nuova Zelanda	322,60
Australia	322,60	Olanda	37,7415
Belgio	2,2845	Portogallo	4,057
Brasile	5,15	Spagna	9,13
Canadà	90,909	S. U. America	100 —
Danimarca	20,87683	Svezia	23,845
Egitto	413,50	Svizzera	23,31
Francia	0,8396	Turchia	77,52
Gran Bretagna	403,25	Unione Sud Afr.	400,70
India (Bombay)	30,20		

Rendita 3,50 % 1906	99,625
Id. 3,50 % 1902	92 —
Id. 3 % lordo	85 —
Id. 5 % 1935	97,775
Redimibile 3,50 % 1934	86,175
Id. 5 % 1936	97,725
Obbligazioni Venezie 3,50 %	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (15 giugno 1948)	99,075
Id. 5 % (15 febbraio 1949)	99,05
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	98,90
Id. 5 % (15 settembre 1950)	98,90
Id. 5 % (15 aprile 1951)	98,925
Id. 4 % (15 settembre 1951)	92,625
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	98,95
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	98,925

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevuta di deposito di buoni del Tesoro novennali

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 32.

In applicazione dell'art. 5 del decreto Ministeriale 23 luglio 1943, n. 172, e dell'art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che da Panteri Elena di Gioacchino, è stato denunziato lo smarrimento di ricevuta mod. 25-4, n. 5284, rilasciata dall'Ufficio ricevimento di questa Direzione generale in data 7 aprile 1943, a favore della predetta Panteri Elena, per il deposito di buoni del Tesoro novennali 4 % 1951, per l'importo di L. 235.000, presentati per operazione di iscrizione al nome dei minori Naldini Sergio e Luciano.

Si diffida chiunque vi abbia interesse che, trascorsi tre mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano state notificate opposizioni a chi ha denunziato lo smarrimento della ricevuta sopradescritta, e sia stato depositato il relativo atto di notifica presso questa Direzione generale, nonchè, se l'opponente ne fosse in possesso, la ricevuta stessa, si provvederà per la consegna a chi di ragione dei titoli da essa rappresentati.

Il direttore generale: CONTI

(138)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro 5 % (1950)

(3ª *pubblicazione*). Avviso n. 16.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 700, ed art. 16 del decreto legislativo Luogotenenziale 25 gennaio 1945, n. 19, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1950): n. 437 serie 3ª di L. 1500 capitale nominale; n. 368 serie 4ª di L. 500 capitale nominale; n. 238 serie 5ª di L. 2000 capitale nominale; n. 258 serie 7ª di L. 10.000 capitale nominale; n. 64 serie 15ª di L. 5000 capitale nominale; n. 208 serie 20ª di L. 50.000 capitale nominale; n. 211 serie 22ª di L. 5000 capitale nominale; n. 182 serie 26ª di L. 20.000 capitale nominale; tutti intestati a Bellettieri Francesca fu Francesco, moglie di Bianculli Francesco fu Fortunato, domiciliato a Napoli, con vincolo dotale, col pagamento degli interessi in Napoli.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi quattro mesi dalla data della terza pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento, si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome della suddetta titolare.

Roma, addì 11 ottobre 1945

Il direttore generale: CONTI

(1775)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.